

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

18° anno n. L 181

11 luglio 1975

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 1769/75 della Commissione, del 10 luglio 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1770/75 della Commissione, del 10 luglio 1975, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1771/75 della Commissione, del 10 luglio 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 5
- Regolamento (CEE) n. 1772/75 della Commissione, del 10 luglio 1975, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 7
- Regolamento (CEE) n. 1773/75 della Commissione, del 10 luglio 1975, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate 9
- Regolamento (CEE) n. 1774/75 della Commissione, del 10 luglio 1975, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli 12
- Regolamento (CEE) n. 1775/75 della Commissione, del 10 luglio 1975, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova per il periodo che ha inizio il 1° agosto 1975 15
- Regolamento (CEE) n. 1776/75 della Commissione, del 10 luglio 1975, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame per il periodo che ha inizio il 1° agosto 1975 17
- Regolamento (CEE) n. 1777/75 della Commissione, del 10 luglio 1975, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala 19
- Regolamento (CEE) n. 1778/75 della Commissione, del 10 luglio 1975, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali e il malto 22

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 1779/75 della Commissione, del 10 luglio 1975, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso	25
Regolamento (CEE) n. 1780/75 della Commissione, del 10 luglio 1975, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . .	29
Regolamento (CEE) n. 1781/75 della Commissione, del 10 luglio 1975, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	30

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

75/417/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 20 maggio 1975, per la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Programma alimentare mondiale relativo alla fornitura di cereali a favore di paesi in via di sviluppo a titolo di aiuto alimentare	32
Accordo tra la Comunità economica europea e il Programma alimentare mondiale relativo alla fornitura di cereali a favore di paesi in via di sviluppo a titolo di aiuto alimentare	33
Informazione relativa alla firma dell'accordo per la fornitura di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e il Programma alimentare mondiale	35

75/418/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 26 maggio 1975, per la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Catholic Relief Service relativo alla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare	36
Accordo tra la Comunità economica europea ed il Catholic Relief Service relativo alla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare	37
Informazione relativa alla firma dell'accordo per la fornitura di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea ed il Catholic Relief Service	38

Rettifiche

★ Rettifica alla decisione del Consiglio, del 27 marzo 1975, relativa ai regimi autonomi d'importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato (GU n. L 99 del 21. 4. 1975)	39
--	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1769/75 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1975

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2524/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2524/74 ai prezzi of-

ferti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 luglio 1975 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	46,04
10.01 B	Frumento duro	40,14 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	47,83 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	45,95
10.04	Avena	38,79
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	22,46 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	15,17
10.07 B	Miglio	6,90 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	38,15 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	83,80
11.01 B	Farine di segala	86,32
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	81,17
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	89,21

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 % fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1770/75 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 1975****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ul-
timo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare
l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai pre-
lievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regola-
mento (CEE) n. 2017/74⁽³⁾ e dai successivi regola-
menti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei
prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi
da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle alle-
gate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai pre-
lievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e
di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n.
120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato
del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio
1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 210 del 1. 8. 1974, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 luglio 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine ⁽¹⁾

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	3,32	3,32	6,60
10.02	Segala	0	0	0	0,72
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	4,62	4,62	8,31
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0,37
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(¹) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1771/75 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 1975****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1668/75 ⁽³⁾, e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1668/75 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a

conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 1^o. 7. 1975, pag. 50.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 luglio 1975 che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.06	Riso :		
	A. Risone o riso semigreggio :		
	I. risone :		
	a) a grani tondi	0	0
	b) a grani lunghi	3,722	1,561
	II. riso semigreggio :		
	a) a grani tondi	0	0
	b) a grani lunghi	4,652	2,026
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	I. riso semilavorato :		
	a) a grani tondi	2,666	0,555
	b) a grani lunghi	12,425	5,436
	II. riso lavorato :		
	a) a grani tondi	2,839	0,620
	b) a grani lunghi	13,320	5,860
	C. Rotture	0	0

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 9 e 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1599/75, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1772/75 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1975

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'espiazione del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 491/75⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70⁽⁶⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;

considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1613/71⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1057/73⁽⁸⁾; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determi-

nato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non vi è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.

(3) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

(4) GU n. L 53 del 28. 2. 1975, pag. 33.

(5) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

(6) GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

(7) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

(8) GU n. L 105 del 20. 4. 1973, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 1

Articolo 2

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 luglio 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	C. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1773/75 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 1975****che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 7, secondo alinea e l'articolo 12, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1370/75⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/75⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1370/75 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*I prodotti delle sottovoci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2249/73⁽⁵⁾.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 173 del 4. 7. 1975, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 15.

ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 14 luglio 1975 all'importazione in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(UC/100 kg)	
		Austria Svezia Svizzera	Altri paesi terzi
		Peso vivo	
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo :		
	A. delle specie domestiche :		
	II. altri :		
	a) vitelli	43,820 (b)	43,820 (b)
	b) altri :		
	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (a)	43,820	—
	2. altri :		
	aa) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (c)	—	43,820
	bb) non nominati	43,820 (b)	43,820 (b)
		Peso netto	
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :		
	A. carni :		
	II. della specie bovina :		
	a) domestica :		
	1. fresche o refrigerate :		
	aa) di vitello :		
	11. carcasse e mezzene	83,258	83,258
	22. quarti anteriori e busti	66,606	66,606
	33. quarti posteriori e selle	99,910	99,910
	bb) di bovini adulti :		
	11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati :		
	aaa) carcasse aventi un peso pari o superiore a 180 kg e inferiore o pari a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso pari o superiore a 90 kg e inferiore o pari a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	83,258
	bbb) altri	83,258	83,258
	12. quarti anteriori :		
	aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	66,606
	bbb) altri	66,606	66,606

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Austria Svezia Svizzera		Altri paesi terzi
		Peso netto		
02.01 (seguito)	33. quarti posteriori :			
	aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—		99,910
	bbb) altri	99,910		99,910
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :			
	11. pezzi non disossati	124,887		124,887
	22. pezzi disossati	142,853		142,853
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	C. altre :			
	I. della specie bovina domestica :			
	a) carni :			
	1. non disossate	124,887		124,887
	2. disossate	142,853		142,853

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 1599/75 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Sono ammassi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), dell'allegato I all'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1774/75 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1975

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che deve essere tenuto conto altresì delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione;

considerando che i pomodori, i limoni freschi, le mele e le pesche delle categorie Extra, I e II delle norme

comuni di qualità, le uve prodotte in serra e in pieno campo delle categorie Extra e I, le nocchie sgusciate e le noci in guscio possono attualmente esser oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che, quando per l'esportazione di detti prodotti il Canale di Suez non può essere utilizzato, la deviazione per il Capo di Buona Speranza comporta delle spese di trasporto supplementari; che è quindi giustificato il fatto di aumentare di conseguenza la restituzione nei casi in cui il trasporto deve essere effettuato per l'itinerario anzidetto;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, induce a fissare la restituzione come indicato in appresso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate agli importi ripresi in allegato.

2. Per le mele, quando queste sono convogliate verso la loro destinazione per la via del Capo di Buona Speranza, l'ammontare previsto all'allegato è maggiorato di 4 unità di conto per 100 chilogrammi netto.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 7.

3. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1041/67/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1967, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

n. 2110/74 ⁽²⁾, sono applicabili alle esportazioni di noci con guscio, mele e pesche definite in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 314 del 23. 12. 1967, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 luglio 1975 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

(UC/100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare della restituzione
ex 07.01 M II	Pomodori delle categorie Extra, I e II	4,00
ex 08.02 C	Limoni freschi delle categorie Extra, I e II per le esportazioni verso : — i paesi o Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale — le altre destinazioni	2,50 1,44
ex 08.04 A I	Uve da tavola : — fresche, prodotte in pieno campo, delle categorie Extra e I — fresche, prodotti in serra delle categorie Extra e I	4,00 16,00
ex 08.05 B	Noci comuni in guscio	8,00
ex 08.05 G	Nocciole sgusciate	4,00
ex 08.06 A II	Mele delle categorie Extra, I e II, escluse le mele da sidro : — per le esportazioni verso i paesi e territori africani, eccettuato il Sudafrica, i paesi della penisola arabica, la Siria, l'Iran, i paesi o Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale, il Brasile, il Venezuela, il Perù, l'Islanda, la Svezia, la Finlandia, la Norvegia e l'Austria	3,00
ex 08.07 B	Pesche (escluse le pesche noci) delle categorie Extra, I e II	6,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 1775/75 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1975

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova per il periodo che ha inizio il 1° agosto 1975

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto capoverso, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 122/67/CEE, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento n. 175/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2683/72⁽⁵⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per i quali all'esportazione allo stato naturale è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento n. 122/67/CEE e gli importi di detta restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2610/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 33.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Restituzioni UC/100 kg
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non : A. Uova in guscio, fresche o conservate : I. Uova di volatili da cortile : b) altre (diverse dalle uova da cova) : per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei ⁽¹⁾ , alla Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Golfo Persico ed ai paesi terzi della Penisola Arabica ⁽²⁾	12.00

⁽¹⁾ S'intendono per paesi terzi europei, ai sensi del presente regolamento, anche le destinazioni viste nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75.

⁽²⁾ S'intendono per « paesi della Penisola Arabica », ai sensi del presente regolamento, i seguenti paesi situati nella penisola nonché i territori che vi si riallacciano : Arabia Saudita -- Bahrein -- Katar -- Kuwait -- Sultanato d'Oman -- Unione degli Emirati Arabi (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwan, Fujairah, Ras Al Khaimah), Repubblica Araba dello Yemen (Yemen Nord), Repubblica Democratica Popolare dello Yemen (Yemen Sud).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1776/75 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 1975**

**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame per il periodo
che ha inizio il 1° agosto 1975**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, primo periodo,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 123/67/CEE, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti considerati nell'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento n. 176/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2689/72⁽⁴⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione come segue;

considerando che, per i prodotti indicati nell'allegato al presente regolamento, conviene limitare la restituzione ad un importo che, pur permettendo la partecipazione della Comunità al commercio internazionale, tenga conto dell'importanza e del carattere particolare delle attuali esportazioni di questi prodotti;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore del pollame, non è opportuno prevedere attualmente una restituzione per questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La lista dei prodotti, per la cui esportazione è concessa la restituzione, prevista dall'articolo 9 del regolamento n. 123/67/CEE, e gli importi di questa restituzione sono fissati nell'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE, non indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2612/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 41.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Restituzioni UC/100 kg
02.02	<p>Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :</p> <p>A. Volatili interi :</p> <p>per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei ⁽¹⁾ (isole Canarie incluse), alla Giordania, ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Golfo persico, ai paesi terzi della penisola arabica ⁽²⁾ ed a Cuba :</p> <p>I. Galli, galline e polli :</p> <p>a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »</p> <p>b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »</p> <p>c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »</p>	<p>5,00</p> <p>5,00</p> <p>5,00</p>

⁽¹⁾ S'intendono per paesi terzi europei, ai sensi del presente regolamento, anche le destinazioni viste nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75.

⁽²⁾ S'intendono per « paesi della Penisola Arabica », ai sensi del presente regolamento, i seguenti paesi situati nella penisola nonché i territori che vi si riallacciano : Arabia Saudita — Bahrein — Katar — Kuwait — Sultanato d'Oman — Unione degli Emirati Arabi (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quaiwan, Fujairah, Ras Al Khaimah), Repubblica Araba dello Yemen (Yemen Nord), Repubblica Democratica Popolare dello Yemen (Yemen Sud).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1777/75 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1975

che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 87/75⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione

dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁶⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1975.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.⁽⁴⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 luglio 1975, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala

(UC / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero ⁽¹⁾ e frumento segalato : per le esportazioni verso : — l'Austria, la Svizzera e il Liechtenstein — la zona V — gli altri paesi terzi	20,00 35,00 25,00
10.01 B	Frumento duro	—
10.02	Segala ⁽¹⁾	12,00
10.03	Orzo : per le esportazioni verso : — l'Austria, la Svizzera e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	25,00 30,00
10.04	Avena	19,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina : per le esportazioni verso : — la Svizzera — la penisola iberica — gli altri paesi terzi	22,00 25,00 0
10.07 C	Sorgo	25,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1100 — tenore in ceneri da 1101 a 1650 — tenore in ceneri da 1651 a 1900	50,00 48,00 46,00 40,00 40,00 40,00
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1150 — tenore in ceneri da 1151 a 1600 — tenore in ceneri da 1601 a 2000	20,00 20,00 20,00 20,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 950 — tenore in ceneri da 951 a 1300 — tenore in ceneri da 1301 a 1500	— — —
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520	50,00

⁽¹⁾ La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non ha subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è di 2 UC/t.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 941/72 (GU n. L 107 del 6. 5. 1972).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1778/75 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1975

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, terza frase,visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 87/75⁽⁴⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, viene applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 980/75⁽⁶⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 120/67/CEE;considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75⁽⁷⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a

termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, a norma dello stesso testo, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonchè tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 120/67/CEE e per il malto si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono far sì che il correttivo debba essere differenziato secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di esse, rilevato durante un periodo determinato rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dalle disposizioni succitate risulta che il correttivo deve essere fissato come indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.⁽⁴⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 95 del 17. 4. 1975, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali e malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/

CEE, è fissato nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 luglio 1975 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali e il malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	—	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	—	—	—
10.04	Avena	0	0	0	0	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0	—	—	—
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0	—	—	—
11.01 A	Farina di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	—	—	—	—	—	—	—
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 941/72 (GU n. L 107 del 6. 5. 1972).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1779/75 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 1975****che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1860/74 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1999/74 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1656/75 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1765/75 ⁽⁷⁾;

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 1656/75 gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1656/75 modificato, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 27 del 1^o. 2. 1973, pag. 25.⁽³⁾ GU n. L 197 del 19. 7. 1974, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 1^o. 2. 1973, pag. 26.⁽⁵⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 1^o. 7. 1975, pag. 13.⁽⁷⁾ GU n. L 179 del 10. 7. 1975, pag. 18.

ANNEXE B — BILAG B — ANHANG B — ALLEGATO B — BIJLAGE B — ANNEX B

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour le riz et les brisures

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for ris og brudris

Für Reis und Bruchreis als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per il riso e le rotture di riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor rijst en breukrijst

Amounts applicable as compensatory amounts for rice and broken rice

(RE/UC/u.a./100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
10.06 A I b)	3,600	3.600	3.600
10.06 A II b)	4,500	4.500	4.500
10.06 B I b)	6,084	6.084	6.084
10.06 B II b)	6,522	6.522	6.522

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/u.a./100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
11.02 A I a) ⁽¹⁾	1,213	1-848	6-200

⁽¹⁾ Pour la distinction entre les produits des n°s 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des n°s 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
- une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n° 11.02.

⁽¹⁾ Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :

- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,
- einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe), der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.

Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.

⁽¹⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena e al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

⁽¹⁾ Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd :

- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
- een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen), berekend op de droge stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.

Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.

⁽¹⁾ For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 and those falling within subheading 23.02 A, products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications :

- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
- an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

-
- (¹) Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har
- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
 - et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.
- Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1780/75 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1975

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1675/75 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1763/75 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1675/75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 10. 7. 1975, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. L 179 del 10. 7. 1975, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 luglio 1975 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. denaturati:	
	I. zucchero bianco	4,23
	II. zucchero greggio	3,23
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco	4,23
	II. zucchero greggio	3,23

REGOLAMENTO (CEE) N. 1781/75 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1975

che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 deve essere calcolato, se del caso, forfaitariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1491/70 ⁽³⁾, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno che precede la fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,40 unità di conto da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'im-

porto di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,40 unità di conto dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che ha servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due prezzi d'entrata citati, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso nelle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,0423 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1975.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 165 del 28. 7. 1970, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 20 maggio 1975

per la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Programma alimentare mondiale relativo alla fornitura di cereali a favore di paesi in via di sviluppo a titolo di aiuto alimentare

(75/417/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha concluso la convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971 ;

considerando che l'obiettivo del Programma alimentare mondiale è di utilizzare i contributi ricevuti nell'ambito del Programma allo scopo di far fronte a fabbisogni alimentari d'urgenza e di attuare progetti volti all'utilizzazione di derrate alimentari a fini di sviluppo economico e sociale ;

considerando che, in taluni casi, le consegne potrebbero effettuarsi ad uno stadio corrispondente allo stadio fob e che sarà opportuno, in tal caso, definire rapidamente le modalità di consegna e di presa a carico a tale stadio,

DECIDE :

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità economica europea e il Programma alimentare mondiale relativo alla fornitura di cereali a favore di paesi in via di sviluppo, a titolo di aiuto alimentare, è concluso a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone incaricate di firmare l'accordo ed a conferire loro i poteri necessari per vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e il Programma alimentare mondiale relativo alla fornitura di cereali a favore di paesi in via di sviluppo a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE,

programma intrapreso in comune dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura,

dall'altra,

considerando che l'obiettivo del Programma alimentare mondiale è di utilizzare i contributi ricevuti nell'ambito del Programma al fine di far fronte a fabbisogni alimentari d'urgenza e di attuare progetti volti all'utilizzazione di derrate alimentari a fini di sviluppo economico e sociale;

considerando che, nella Comunità economica europea, esistono scorte di cereali; che, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Programma alimentare mondiale, la Comunità ha deciso di mettere a disposizione di quest'ultimo un determinato quantitativo di questo prodotto,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e hanno al riguardo designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE:

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo I

Nel quadro del suo programma di aiuti alimentari in cereali per il 1973/1974, la Comunità economica europea, in appresso denominata « Comunità », fornisce a titolo di dono al Programma alimentare mondiale, in appresso denominato « organismo destinatario », a favore dei paesi in via di sviluppo, un quantitativo di prodotti equivalente a 30 000 tonnellate di cereali non trasformati.

Articolo II

Le 30 000 tonnellate di cereali non trasformati sono fornite come tali o sotto forma di prodotti di prima trasformazione in funzione delle richieste dell'organismo destinatario accolte dalla Comunità.

Le consegne sono effettuate alla rinfusa oppure in sacchi nuovi di iuta o di cotone di contenuto netto di 50 kg ciascuno, secondo le esigenze dei progetti.

Articolo III

Le consegne sono effettuate fob, secondo le modalità previste all'allegato che costituisce parte integrante del presente accordo, o ad uno stadio corrispondente secondo modalità da determinare.

Articolo IV

1. L'organismo destinatario s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per il trasporto e l'assicurazione del prodotto dal punto di consegna fino al luogo di destinazione, nonché ad effettuarne la distribuzione.

2. La Comunità concede all'organismo destinatario un contributo alle spese di cui al paragrafo 1 che ammonta a 16 unità di conto per tonnellata di cereali non trasformati o per l'equivalente di prodotti di prima trasformazione. Tale contributo viene versato,

per ogni presa a carico del prodotto da parte dell'organismo destinatario, 30 giorni dopo il ricevimento, da parte della Comunità, della lettera di avvenuta consegna di cui all'articolo 10 dell'allegato.

Articolo V

L'organismo destinatario s'impegna ad utilizzare il prodotto ricevuto a titolo d'aiuto per la realizzazione di azioni d'urgenza e di progetti di sviluppo economico e sociale e di assistenza alimentare, precedentemente approvati dalla Comunità.

Articolo VI

L'organismo destinatario s'impegna ad informare la Comunità delle condizioni di esecuzione del presente accordo. A tale scopo, esso comunica i seguenti dati alla Commissione delle Comunità europee:

- entro un termine ragionevole dopo lo scarico: porto e data d'arrivo della nave, natura e quantità

del prodotto scaricato ed eventuali osservazioni sulla qualità, data in cui è stato ultimato lo scarico;

- periodicamente, fino ad esaurimento dei quantitativi ricevuti a titolo d'aiuto: stato di avanzamento dei progetti per i quali è stato fornito l'aiuto della Comunità, in particolare quantità distribuite, numero e qualità dei beneficiari, luoghi, ritmo e modo di distribuzione.

Articolo VII

Su richiesta di una di esse, le parti si consultano su tutti i problemi relativi all'applicazione del presente accordo.

Articolo VIII

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e spagnola, ciascuno di detti testi facente fede.

ALLEGATO

MODALITÀ DI CONSEGNA E DI PRESA A CARICO

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La consegna è effettuata ed i rischi passano dalla Comunità all'organismo destinatario nel momento in cui la merce è depositata al punto di esportazione designato dalla Commissione delle Comunità europee, nel luogo indicato dall'organismo destinatario o dal suo mandatario di cui all'articolo 3, alle condizioni di cui al presente allegato. Salvi gli articoli 8 e 9, le spese sono sostenute dalla Comunità fino alla consegna della merce e dall'organismo destinatario dal momento della consegna in poi.

Articolo 2

Alla consegna della merce è ammessa una tolleranza del 5 % in meno del quantitativo previsto all'articolo I dell'accordo.

Articolo 3

Per l'esecuzione delle disposizioni del presente allegato la Comunità designa — eventualmente per ogni lotto — un mandatario di cui comunica immediatamente all'organismo destinatario nome ed indirizzo, nonché il porto o i porti di imbarco. Possono essere indicati solo i porti marittimi accessibili al naviglio d'alto mare e utilizzati per noleggi internazionali. L'organismo destinatario designa per ciascun porto

d'imbarco un mandatario di cui comunica alla Comunità sollecitamente, possibilmente prima della designazione del mandatario di quest'ultima, nome e indirizzo.

Articolo 4

Prima dell'inizio delle procedure di designazione del mandatario della Comunità di cui all'articolo 3, la Commissione delle Comunità europee e l'organismo destinatario fissano di comune accordo il periodo durante il quale dovrà iniziarsi la consegna.

CAPITOLO II

Obblighi della Comunità

Articolo 5

Qualora la Comunità non fosse in grado d'effettuare la consegna alla data ed eventualmente al ritmo di cui all'articolo 7, tutte le eventuali spese che ne risultassero per il paese destinatario, per esempio le controstaillie, il nolo « vuoto per pieno » ed il nolo a vuoto, sono a carico della Comunità, nella misura in cui dette spese corrispondono ai prezzi praticati normalmente.

Articolo 6

Se la Comunità non è in grado di fornire tutta la merce o parte di essa alla data e nei termini previsti all'articolo 7, essa

ne informa per iscritto l'organismo destinatario non appena possibile e comunque entro otto giorni; i mandatari delle due parti, fatto salvo l'articolo 5, fissano allora di comune accordo una nuova data ed un nuovo termine di consegna.

CAPITOLO III

Obblighi dell'organismo destinatario

Articolo 7

Dopo aver preso contatto con la Comunità, l'organismo destinatario mette a disposizione per il trasporto della merce una o più navi di stazza adeguata alle normali possibilità del porto d'imbarco. Dette navi devono essere pronte a caricare ad una data che rientri nel periodo di cui all'articolo 4.

Il mandatario dell'organismo destinatario comunica alla Comunità non appena ne viene a conoscenza, possibilmente 20 giorni prima e in ogni caso almeno 10 giorni liberi prima dell'inizio della consegna, la data di cui sopra e quella di inizio della consegna.

Egli fissa, con il mandatario della Comunità, il ritmo di consegna.

Articolo 8

Se l'organismo destinatario non è in grado d'iniziare il carico alla data prevista dall'articolo 7, primo comma, il suo mandatario ne informa per iscritto il mandatario della Comunità, non appena possibile e comunque entro otto giorni.

In tal caso, i mandatari delle due parti possono fissare, di comune accordo, una nuova data per l'inizio della consegna

ed eventualmente un nuovo ritmo di consegna. Le spese dovute a detto ritardo sono comunque a carico dell'organismo destinatario, salvo casi di forza maggiore.

Se la nuova data è posteriore di oltre 30 giorni liberi alla data d'imbarco prevista all'articolo 7, primo comma, la Comunità può disporre della merce fatto salvo l'impegno previsto all'articolo I dell'accordo.

Articolo 9

Se il quantitativo previsto per essere caricato su una nave non può essere stivato a bordo nella sua totalità, l'organismo destinatario informa la Comunità al più presto possibile, al massimo entro 15 giorni liberi dalla fine del carico, se intende accettare il saldo o rinunciarvi.

Nel primo caso, l'articolo 8, secondo e terzo comma, è applicabile a tale saldo, se non ne è ancora avvenuta la consegna.

Nella seconda ipotesi, la Comunità può ritenere di avere assolto nei confronti dell'organismo destinatario l'impegno di cui all'articolo I dell'accordo, assumendo l'onere delle spese derivanti da questa rinuncia.

Scaduto il termine dei 15 giorni liberi ed in assenza di comunicazioni da parte dell'organismo destinatario, si considera comunque avvenuta la rinuncia.

Articolo 10

Alla consegna della merce, il mandatario dell'organismo destinatario rilascia al mandatario della Comunità una lettera di avvenuta consegna; la lettera indica il porto d'imbarco, la data dell'avvenuta consegna, nonché la natura e la quantità della merce presa in consegna e contiene eventualmente delle osservazioni sulla qualità di detta merce.

Informazione relativa alla firma dell'accordo per la fornitura di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e il Programma alimentare mondiale

L'accordo tra la Comunità economica europea e il Programma alimentare mondiale relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare, che il Consiglio ha deciso di concludere il 20 maggio 1975, è stato firmato a Bruxelles, il 22 maggio 1975,

a nome del Consiglio delle Comunità europee dal sig. Andrew O'Rourke, ministro plenipotenziario, rappresentante permanente aggiunto, nonché dal sig. Jean Durieux, direttore generale dello sviluppo e della cooperazione della Commissione delle Comunità europee

a nome del Programma alimentare mondiale dal sig. Thomas Robinson, direttore esecutivo aggiunto.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 26 maggio 1975****per la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Catholic Relief Service relativo alla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare****(75/418/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha concluso la convenzione relativa all'aiuto alimentare per il 1971 ;

considerando che il Catholic Relief Service ha comunicato il suo fabbisogno di cereali a favore dei gruppi vulnerabili del Cile e che è opportuno concedere a detto organismo a titolo di dono un quantitativo di 11 952 tonnellate di frumento tenero sotto forma di 7 915 tonnellate di farina di frumento tenero, nel quadro del programma d'aiuto alimentare della Comunità per il 1972/1973,

DECIDE :

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea ed il Catholic Relief Service relativo alla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 maggio 1975.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. A. CLINTON

ACCORDO

tra la Comunità economica europea ed il Catholic Relief Service relativo alla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
da una parte,

IL CATHOLIC RELIEF SERVICE,
dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL CATHOLIC RELIEF SERVICE:

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo I

Nel quadro del suo programma di aiuti alimentari in cereali per il 1972/1973, la Comunità economica europea, in seguito denominata « Comunità », fornisce a titolo di dono al Catholic Relief Service, in seguito denominato « organismo destinatario », un quantitativo di 11 952 tonnellate di frumento tenero sotto forma di 7 915 tonnellate di farina di frumento tenero.

Articolo II

Le consegne sono effettuate cif porti di sbarco cileni in sacchi di cotone nuovi di un peso netto di 50 kg ciascuno.

Articolo III

Gli obblighi e le responsabilità della Comunità e dell'organismo destinatario, per quanto riguarda la consegna e la presa a carico, sono definiti nell'allegato che costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo IV

L'organismo destinatario s'impegna a prendere tutte le disposizioni necessarie per il trasporto e l'assicurazione del prodotto dallo Stato cif fino ai luoghi di destinazione.

Articolo V

L'organismo destinatario s'impegna ad usare a fini di consumo il prodotto ricevuto a titolo di aiuto e a distribuirlo gratuitamente alle popolazioni vulnerabili del Cile attraverso l'intermediario del suo corrispondente in Cile e cioè Caritas Cile.

Articolo VI

L'organismo destinatario si impegna ad informare la Comunità delle modalità di esecuzione del presente accordo. A tal fine, esso comunica i seguenti dati alla Commissione delle Comunità europee, ogni 3 mesi fino ad utilizzazione completa dei quantitativi ricevuti a titolo d'aiuto: quantitativi distribuiti; numero e qualità dei beneficiari; luoghi, ritmo e modalità di distribuzione.

Articolo VII

Su richiesta di una di loro, le parti contraenti si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente accordo.

Articolo VIII

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente fede.

*ALLEGATO***MODALITÀ DI CONSEGNA E DI PRESA A CARICO***Articolo 1*

La consegna si considera effettuata ed i rischi passano dalla Comunità all'organismo destinatario nel momento in cui la merce viene effettivamente depositata sul molo oppure, se del caso, sulla nave-silo nel porto di sbarco o sull'alleggio.

L'organismo destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna della merce, comprese le spese connesse con l'accettazione della merce.

Le eventuali spese di controstaia nel porto di sbarco a seguito di ritardi imputabili all'organismo destinatario sono a carico di quest'ultimo. I loro tassi e modalità fissati nel contratto fra il mandatario della Comunità, di cui all'articolo 5, ed il vettore devono essere preventivamente convenuti fra questo mandatario e l'addetto alla ricezione delle merci dell'organismo destinatario di cui all'articolo 5.

Articolo 2

Non appena la merce è a bordo della nave, la Comunità notifica senza indugio all'organismo destinatario il nome della nave, indicando la data di carico, il quantitativo e la qualità della merce accertati al momento dell'imbarco, il porto di sbarco ed il ritmo di scarico giornaliero in questo stesso porto.

Articolo 3

La Comunità comunica all'organismo destinatario la data presunta di arrivo della nave nel porto di sbarco, almeno 10 giorni interi prima di questa data.

Essa fa inserire nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano di comunicare all'organismo destinatario, con almeno 72 ore di anticipo, la probabile data di arrivo della nave nel porto di sbarco.

Articolo 4

Alla consegna della merce è ammessa una tolleranza del 5 % in meno del quantitativo previsto all'articolo I dell'accordo.

Articolo 5

Per l'esecuzione delle disposizioni del presente allegato, la Comunità designa un mandatario di cui comunica in tempo utile all'organismo destinatario il nome e l'indirizzo.

L'organismo destinatario designa in ogni porto di sbarco una persona incaricata della ricezione e, prima dell'esecuzione dell'accordo, ne comunica il nome e l'indirizzo alla Comunità.

Articolo 6

Alla consegna della merce, l'organismo destinatario rilascia al mandatario della Comunità un certificato di avvenuta consegna; il certificato indica il luogo e la data dell'avvenuta consegna, nonché la natura e la quantità della merce presa in consegna e contiene eventualmente delle osservazioni sulla qualità di detta merce. Esso invia copia di tale certificato alla Commissione delle Comunità europee.

Informazione relativa alla firma dell'accordo per la fornitura di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea ed il Catholic Relief Service

L'accordo tra la Comunità economica europea e il Catholic Relief Service relativo alla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare, che il Consiglio ha deciso di concludere il 26 maggio 1975, è stato firmato a Bruxelles, il 28 maggio 1975, a nome del Consiglio delle Comunità europee dal sig. Andrew O'Rourke, ministro plenipotenziario, rappresentante permanente aggiunto nonché dal sig. Jean Durieux, direttore generale dello sviluppo e della cooperazione della Commissione delle Comunità europee

a nome del Catholic Relief Service dal sig. Jean J. Chenard, direttore d'oltremare.

RETTIFICHE**Rettifica alla decisione del Consiglio, del 27 marzo 1975, relativa ai regimi autonomi d'importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 99 del 21 aprile 1975)

A pagina 8, articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono redatti nel modo seguente :

- 2. Negli altri casi, salvo i paragrafi 3 e 4, lo Stato membro interessato può mettere in vigore la misura prevista soltanto dopo l'espiazione del termine previsto al paragrafo 3.
 3. Se, entro il termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dall'apertura della consultazione, la Commissione presenta al Consiglio, ai sensi dell'articolo 113 del trattato, una proposta per tener conto delle obiezioni sollevate, la misura prevista può essere messa in vigore soltanto dopo che il Consiglio abbia deliberato.
-